



## FAQ OCCUPAZIONI LEGGERE E SEMIRIGIDE AMOVIBILI

### ADEGUAMENTO ISTANZE STRAORDINARIE 2020-2021 - INFO

Con l'approvazione delle modifiche al Regolamento sulle occupazioni leggere e delle relative Linee Guida, tutti gli esercenti titolari di occupazioni straordinarie 2020/2021 classificabili come leggere e semirigide amovibili sono tenuti a ripresentare l'istanza attraverso il portale Geopost.

Nella procedura guidata, alla voce Tipologia di richiesta sarà possibile selezionare "Istanza di adeguamento 2020-2021", indicare il codice della concessione precedente ed allegare l'eventuale ordinanza viabilistica, in modo da facilitare l'iter istruttorio.

Di seguito il link alla pagina del portale Geopost, da cui potrà avere accesso al Regolamento sulle occupazioni leggere, da consultare per adeguare la propria occupazione alle nuove prescrizioni.

<https://geopost.comune.milano.it/permits/>

Coloro che invece intendono richiedere la posa di un dehor, potranno seguire le indicazioni presenti alla pagina

<https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/impresa/occupazione-suolo-pubblico>

### ARMONIZZAZIONE OCCUPAZIONI E DISPONIBILITA' FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA - INFO

Con la Delibera del consiglio comunale n. 105 del 13.12.2021 sono state approvate significative modifiche al Regolamento sulle Occupazioni Leggere di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 74/2020.

L'attuale testo disciplina le occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con dehor, che si differenziano in relazione all'impatto, all'incidenza e all'invasività delle medesime sul territorio tenuto conto del peso, delle dimensioni e del grado di pronta amovibilità.

Come stabilito dal nuovo regolamento all'art. 10 comma 3 - al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni di suolo pubblico complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta mediante la posa di strutture semirigide amovibili, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 2 (due) stalli di sosta in linea ovvero di 10 mt. lineari o a 2 (due) stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 mt. lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 mt., salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità in loco di parcheggi ovvero alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private ivi presenti.

**Aggiornamento: 23 marzo 2022**

Tutti gli esercenti titolari di concessioni straordinarie 2020-2021 dovranno presentare **ISTANZA DI ADEGUAMENTO** della propria concessione di occupazione suolo **ENTRO IL 15 APRILE 2022** per conformarsi alle nuove prescrizioni normative, per cui, entro la data limite del 31/07/2022, tali occupazioni risulteranno ridimensionate e meglio armonizzate.

#### **CHI PUO' CHIEDERE OCCUPAZIONE SUOLO - INFO**

Possono fare richiesta di occupazione suolo tramite il portale Geopost i pubblici esercizi, o le imprese artigiane senza somministrazione assistita, ma con produzione in loco e consumo sul posto di alimenti e bevande.

Tutti gli altri, potranno richiedere l'occupazione suolo secondo le modalità riportate alla pagina <https://www.comune.milano.it/servizi/occupazione-di-strade-e-marciapiedi-con-elementi-di-arredo>, scrivendo all'area Occupazione Suolo e Pubblicità all'indirizzo PEC

pubblicita.direzione@postacert.comune.milano.it

#### **ISTANZA DI ADEGUAMENTO - INFO**

Con l'approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni Leggere, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad armonizzare in un'unica disciplina le previsioni in materia di occupazione suolo pubblico con strutture leggere prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con dehors.

**Le occupazioni di suolo pubblico** disciplinate dal nuovo regolamento **sono rilasciate in via permanente** e possono essere continuative oppure stagionali.

Attraverso la piattaforma dedicata GEOpost, **il termine per l'adeguamento complessivo delle strutture già posizionate** alla nuova disciplina **rimane fissato al 31 luglio 2022 per chi presenterà istanza di adeguamento.**

**INVIO TELEMATICO:**

<https://geopost.comune.milano.it/>

Si precisa che **dal 1° aprile le occupazioni** di suolo pubblico di cui sopra **saranno soggette al pagamento del Canone Unico** che verrà calcolato sulla base dei 9/12 del canone annuale **con uno sconto del 20%** sulla somma complessiva da pagare per l'annualità 2022.

Per le occupazioni in carreggiata con strutture semirigide e amovibili, sarà applicato il coefficiente 1,50 (maggiorato del 50% su ambiti di sosta a pagamento - strisce blu). Per le altre occupazioni si rimanda ai coefficienti e alle tariffe in vigore previste dal Regolamento Canone Unico.

**I Titolari che non avranno intenzione di presentare istanza di adeguamento entro il 15 aprile, dovranno necessariamente rimuovere le strutture** e gli arredi, precedentemente autorizzati in via straordinaria, **entro il 31 marzo pv.**

Come previsto dall'art. 18 comma 5 del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico leggere-semirigide amovibili come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2021, **non saranno concesse occupazioni con strutture leggere ad attività commerciali non legate alla somministrazione o al consumo sul posto di alimenti e bevande.**

## TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE SENZA ADERIRE ALL'ADEGUAMENTO

Se il Titolare di una concessione per occupazione straordinaria non ha intenzione di presentare adeguamento entro il 15 aprile, potrà presentare nuova istanza di occupazione a fine maggio 2022 o successivamente? Dovrà rimuovere l'occupazione concessa obbligatoriamente entro il 31 marzo?

### RISPOSTA

E' sempre possibile inoltrare una nuova richiesta attraverso la piattaforma Geopost anche dopo il 15 aprile ma in tale caso è obbligatorio rimuovere gli allestimenti relativi alla concessione straordinaria precedentemente rilasciata entro il 31 marzo. L'occupazione oltre tale data, sarà considerata scaduta e l'eventuale installazione presente, sarà soggetta a sanzione per occupazione abusiva.

## PROCEDURA SUBENTRO CON MODIFICA SU GEOPOST

La procedura per il subentro con modifica in una concessione già emessa prevede la ripresentazione della istanza di occupazione attraverso il portale Geopost, in modo da potersi conformare alla normativa attualmente vigente.

Dopo aver creato l'*anagrafica* del nuovo titolare attraverso il portale Geopost, utilizzare la funzionalità "*Crea nuova pratica*", e inserire il codice della concessione in essere selezionando il campo "Istanza di adeguamento 2020 o 2021" oppure, nel caso di subentro in una concessione permanente "*PG eventuale concessione di occupazione permanente*" alla sezione "Tipologia di richiesta". Proseguire poi nella presentazione della istanza.

## PROGETTO OCCUPAZIONI

### Altezza massima gazebo e tende ombra sole

Le altezze massime per gazebo e tende ombra sole sono 2,50 dal profilo esterno di gronda, mentre per gli ombrelloni l'altezza del montante verticale è 2,50 mt, come da indicazioni delle linee guida che riportiamo più sotto. Bisogna in ogni caso verificare l'ammissibilità di queste installazioni, a seconda delle aree in cui vengono proposte.

Le coperture svolgono funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e le loro caratteristiche devono essere valutate caso per caso a seconda delle necessità del contesto in cui vengono posizionate.

Le coperture autorizzate dal Regolamento per le occupazioni leggere o semirigide sono limitate a quelle prontamente amovibili con copertura a teli: ombrelloni, tende ombra sole e gazebo.

Sono escluse tutte quelle strutture stabili con coperture rigide che, seppur smontabili, richiedono un tempo più lungo per essere messe in opera e/o smontate e impattano maggiormente dal punto di vista estetico e funzionale sull'ambito urbano di inserimento.

Per ombrelloni si intendono quelle strutture con copertura a teli provviste di singolo appoggio al suolo. Gli ombrelloni dovranno avere copertura di forma quadrata o rettangolare in tessuto e struttura di altezza massima pari a 2,50 metri, e non dovranno sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione autorizzata.



Tipologie comuni di ombrellone a palo centrale (A) e a braccio laterale (B)

Si raccomanda inoltre che la copertura non abbia porzione sporgente rispetto al perimetro dell'area concessa.



Esempio di tenda ombra sole

Per gazebo si intendono le strutture leggere e smontabili con 4 punti di appoggio e copertura a falde con teli, di altezza totale massima 2,50 metri



Esempio di gazebo

I gazebo non possono essere localizzati in aderenza di facciate e sono posti in aree urbane di particolare ampiezza e pedonalità. È vietato posizionare gazebo su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate e i parterre alberati.

## OCCUPAZIONI IN FASCIA DI SOSTA

### 1. Non mi è chiara la differenza tra le diverse planimetrie/progettazioni richieste:

- sezione e prospetto dell'installazione,
- planimetria quotata del tratto stradale,
- planimetrie quotata di occupazione

### RISPOSTA

Le occupazioni in fascia di sosta su carreggiata modificano le discipline stradali vigenti relativamente alla sosta, attraverso specifiche ordinanze viabilistiche e aggiornamento delle planimetrie di segnaletica dell'amministrazione pubblica.

La redazione dell'ordinanza viabilistica necessita di **poter localizzare esattamente l'occupazione** all'interno della fascia di sosta interessata dalla modifica, attraverso **la quotatura della distanza tra l'occupazione e alcuni punti fissi della strada**, che sono riportati nelle planimetrie dell'amministrazione pubblica. I punti fissi della strada sono i **passi carrai e gli spigoli degli edifici**.

Pertanto, l'inquadramento urbano deve comprendere **tutto il tratto di strada su cui si sviluppa la fascia di sosta interessata dall'intervento, fino al primo passo carraio o allo spigolo dell'edificio utile alla quotatura**, specificando anche di quale tipologia di sosta si tratta (residenti, pagamento o libera).

Per quanto riguarda l'installazione, essendo necessario verificare il rispetto dei **requisiti dimensionali e tipologici**, oltre alla planimetria di progetto, devono essere rappresentati **la sezione e il prospetto verso strada, adeguatamente quotati**.

### 2. Per quanto riguarda la struttura semi rigida amovibile su carreggiata, le fioriere sono considerate come elemento di delimitazione o sono obbligata ad inserire il parapetto?

## RISPOSTA

Le fioriere costituiscono barriera perimetrale in alternativa al parapetto qualora siano:

- ammorsate alla pedana, al fine di evitare il rovesciamento in carreggiata; si precisa che non dovranno essere posizionate nel franco di sicurezza di distanziamento dalla linea marginale della sosta;
- affiancate l'una all'altra, in modo tale da non lasciare varchi tra i vasi; si precisa che dovranno perimetrare l'occupazione sui tre lati esposti verso il flusso veicolare;
- abbiano altezza, comprensiva delle essenze, pari a 1m; si precisa che l'essenza andrà scelta in funzione dell'altezza del vaso.

### 3. Occupazioni in fascia di sosta. Numero di stalli occupabili

## RISPOSTA

Come stabilito dal nuovo regolamento all'art. 10 comma 3 - al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, **non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 2 (due) stalli di sosta in linea ovvero di 10 mt. lineari o a di 2 (due) stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 mt. lineari**, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 mt.; tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.

### 4. Complanarità tra percorso pedonale e carreggiata

## RISPOSTA

In caso di complanarità tra percorso pedonale e carreggiata è comunque necessario delimitare e perimetrare l'occupazione secondo i criteri del documento tecnico-operativo.

Per evitare la creazione di barriere architettoniche, garantendo nel contempo la stabilità delle protezioni laterali dell'installazione, suggeriamo la fornitura in opera di un basamento, realizzato, ad esempio, con tavole di spessore 4-5cm, tale per cui il dislivello sia facilmente superabile con un raccordo e sia possibile ammorsarvi gli elementi perimetrali in progetto (parapetto o fioriere).

### 5. Tipologie di fascia di sosta

## RISPOSTA

Sosta bianca: libera e moto.

Sosta blu: a pagamento.

Sosta 'gialla' indica tutta la sosta 'riservata': residenti, carico-scarico, disabili, consolati, hotel etc... Gli stalli riservati a carico-scarico, disabili, consolati, hotel etc.. hanno il pittogramma a terra e sul segnale verticale, quindi sono facili da riconoscere.

Di tutta la sosta 'gialla' possono essere concesse occupazioni solo su quella riservata ai residenti.

6. Quali sono le vie dove potranno essere riconfermate le occupazioni su carreggiata?

**RISPOSTA**

E' disponibile il documento Classificazione Funzionale delle Strade alla pagina <https://www.comune.milano.it/servizi/occupazione-straordinaria-suolo-pubblico> e sul portale Geopost

7. Altezza delle coperture e impianto elettrico

**RISPOSTA**

L'altezza delle coperture è fissata dalle linee guida, che impongono un **massimo di 250 cm**. Per quanto riguarda l'impianto elettrico, il documento tecnico operativo evidenzia solo **che le luci non siano interferenti con le lanterne semaforiche**. Il passaggio dei cavi per portare l'elettricità all'occupazione deve rispettare le caratteristiche di sicurezza degli impianti. Quindi, la tipologia dei cavi di prolunga e delle prese a spina deve essere adatta alla tipologia di posa prescelta: aerea oppure a pavimento. In caso di prolunga installata sul pavimento del marciapiede, inoltre, questa deve essere debitamente protetta da canalina e non deve creare una barriera architettonica o creare rischio di inciampo lungo il percorso del flusso pedonale.

## OCCUPAZIONI IN AREA VERDE

1. Il Distanziamento dalle alberature è prevista su marciapiede?

**RISPOSTA**

Anche se non specificatamente in sede di marciapiede la prescrizione della costituzione di una fascia di rispetto di 2 metri dalle alberature deve essere comunque rispettata.

2. In questo ambito l'area è soggetta esclusivamente ad occupazione temporanea dal 1 marzo al 31 ottobre?

**RISPOSTA**

Secondo le indicazioni del Regolamento gli spazi di pertinenza delle alberature nei parterre sono considerate "aree verdi su marciapiedi" e quindi possono essere concesse solo nel periodo compreso tra il 1° marzo e 31 ottobre e sono definite stagionali

3. Esiste l'obbligo di sostituire le fioriere esistenti con le fioriere indicate nel "Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano" di gennaio 2022?

**RISPOSTA**

Il documento tecnico operativo fornisce indicazioni precise riguardo l'uso di fioriere dal design lineare e di forma rettangolare con specifiche dimensioni. Da qui l'obbligo di sostituire gli elementi se rappresentati in forma sferica.

- 4. Per l'adeguamento delle occupazioni su area verde, viene indicato "eccezionalmente qualora non esistano alternative possibili su area pavimentata": se ho una porzione sia su marciapiede sia su area verde posso prevedere di richiedere la concessione per entrambe dal momento che quella su area verde è limitata al periodo di tempo compreso tra marzo e ottobre? Qualora effettuassi la richiesta, è possibile che venga negata solo una delle due concessioni o dovrà ritenersi annullata tutta la pratica?**

**RISPOSTA**

Se l'area pavimentata disponibile è sufficiente a soddisfare quella massima sarà da occupare solo quella senza interessare aree verdi.

- 5. Per l'adeguamento delle occupazioni su area verde è necessario prevedere "solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo": che cosa si intende con superfici di appoggio? essendo la concessione di carattere stagionale, cosa bisogna fare della pedana/superficie di appoggio nei mesi di chiusura (tra ottobre e marzo)?**

**RISPOSTA**

Per superficie di appoggio si intende genericamente una soluzione diversa dalla tipica pedana con struttura portante rialzata poggiante su piedini regolabili. La soluzione alternativa proposta deve comunque garantire elevata permeabilità ed uno spazio sufficiente tra il suolo e la superficie di appoggio calpestabile, al fine di preservare il tappeto erboso ed evitare compattamenti del terreno. Nei mesi di chiusura, trattandosi di strutture amovibili, devono essere rimosse.

- 6. La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità": qualora abbia una porzione di tavoli e sedie già concessa su marciapiede, posso non prevedere la pedana per l'accessibilità, garantendo l'accessibilità alla sola occupazione su marciapiede?**

**RISPOSTA**

No, tutte le superfici occupate devono essere completamente accessibili, salvo situazioni particolari, da valutarsi caso per caso, dove la rampa/pedana non sia effettivamente realizzabile.

- 7. Per posizionare eventuali tende ombrosole è possibile prevedere il fissaggio delle stesse alla pedana in maniera tale da non manomettere il suolo?**

**RISPOSTA**

È possibile prevederlo sempre garantendo la stabilità dei manufatti.

8. - Cosa si intende con "Allo scopo di cautelare l'Amministrazione Comunale rispetto ad eventuali inadempienze per le occupazioni degli spazi a verde verrà richiesta la costituzione di deposito cauzionale che potrà essere svincolato solo a fronte della verifica di assenza di danni riconducibili all'occupazione e/ o all'esecuzione dei ripristini dello stato dei luoghi?"

**RISPOSTA**

Si tratta della richiesta di una somma da costituire a garanzia per cautelare l'amministrazione per il verificarsi di danni riconducibili allo svolgimento dell'attività e per coprire eventuali costi a cui l'amministrazione comunale dovesse andare incontro per l'esecuzione di ripristini non effettuati dal concessionario. L'importo della cauzione sarà determinato in funzione dei potenziali danni che potrebbero derivare dall'installazione delle strutture e/o dalla fruizione delle aree verdi occupate. Al termine dell'occupazione i Tecnici comunali effettueranno un sopralluogo di verifica prima dello svincolo, totale o parziale, della cauzione versata.

9. **Nel caso di marciapiedi complanari con aree verdi sterrate e/o autobloccanti (usate di solito come parcheggi per auto) in presenza di radici affioranti e pavimentazione sconnessa è possibile usare la pedana?**

**RISPOSTA**

In tali situazioni l'utilizzo della pedana è possibile. Diventa necessaria in quanto non sono consentiti scavi per la realizzazione di cassonetti utili all'eventuale riporto di strato di ghiaia posato su letto di sabbia, al fine di preservare gli apparati radicali affioranti.

10. - **Nel caso di marciapiedi complanari con aree verdi sterrate si considera l'occupazione del marciapiede asfaltato minore del 50% e su area sterrata si mantengono le distanze descritte nel disciplinare da cordolo ed eventuali alberi o elementi di arredo urbano?**

**RISPOSTA**

Le distanze prescritte devono essere mantenute.

11. - **Nel caso in cui l'occupazione sia posizionata per metà su marciapiede asfaltato e l'altra parte su area sterrata sconnessa è possibile mettere pedana complanare?**

**RISPOSTA**

Posto che saranno da evitare scavi, sarà possibile allestire pedana complanare.

12. - **In presenza di alberi delimitati da aiuola con cordolo di delimitazione è comunque obbligatorio mantenere la distanza di mt 2 dal colletto dell'albero? si segnala che eventuali operazioni di potatura delle alberature oggi vengono effettuate comunicando per tempo le date di lavoro con relativo divieto di occupazione suolo?**

**RISPOSTA**

La distanza prescritta è comunque da rispettare.



Gli interventi di manutenzione programmati vengono regolarmente comunicati in modo da preservare l'area di intervento in sicurezza.

## AREA COMMERCIO

### Attività di Commercio con concessione di posteggio isolato a mezzo chiosco – Info richiesta avvio

#### RISPOSTA

Come indicato sul portale comunale FARE IMPRESA MILANO:

<https://fareimpresa.comune.milano.it/commercio-aree-pubbliche/commercio-concessione-posteggio-isolato-chiosco>

Per commercio con concessione di posteggio isolato a mezzo chiosco si intende l'attività di vendita a mezzo manufatto chiuso di dimensioni contenute generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, non rimovibile al termine della giornata, di prodotti alimentari e non alimentari al di fuori dell'area mercatale.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

All'interno dell'Area Attività Commerciali e SUAP, per l'avvio di nuova attività di commercio con chiosco su area pubblica è competente l'Unità Programmazione e Gestione commercio su aree pubbliche

Contatti:

Sportello telefonico centralizzato (dotato di risponditore automatico con voce-guida) è attivo al numero 02 88467117 (opzione 5) da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Per richieste via mail utilizzare il canale [Scrivi al Comune](#).

<https://fareimpresa.comune.milano.it/web/fare-impresa/scrivi-al-comune>

## DATA INIZIO CONCESSIONE

**IN GEOPOST non appena si inizia a compilare la pratica, viene chiesto, obbligatoriamente, di segnalare la data di inizio della concessione che, per quanto riguarda l'occupazione in carreggiata e quella sull'area verde non può essere anteriore rispettivamente di 30 giorni e 15 giorni. Considerato che le attuali concessioni hanno validità fino al 31 marzo p.v. la richiesta di un'occupazione su carreggiata effettuata l'8 marzo 2022 implica che la concessione abbia efficacia a far tempo dall'8 aprile 2022 lasciando scoperto il turno di tempo dal 1° all'8 aprile.**

#### RISPOSTA

E' stata pubblicata la Determina dirigenziale che stabilisce le modalità di continuità delle occupazioni, nel momento in cui sia stata presentata l'istanza di adeguamento, indipendentemente dalla data presunta di inizio concessione. Non sussiste quindi rischio di sanzioni per chi ha presentato istanze di adeguamento. Si precisa infatti che con Determinazione Dirigenziale dell'11/03/2022, l'Amministrazione ha formulato un nuovo termine per la presentazione delle istanze di adeguamento per occupazione suolo con strutture leggere semirigide amovibili, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari, da parte dei titolari di concessioni temporanee leggere già rilasciate nel 2020 e nel 2021, fissandolo al 15 aprile 2022 anziché al 15

marzo 2022. Il termine previsto per il conseguente rilascio dei nuovi provvedimenti concessori riferiti alle istanze presentate, come specificato al punto precedente, si intende fissato al 30 giugno 2022 anziché al 15 giugno 2022. Attraverso la piattaforma dedicata GEOpost, il termine per l'adeguamento complessivo delle strutture già posizionate alla nuova disciplina rimane fissato al 31 luglio 2022 per chi abbia presentato istanza di adeguamento.

I Titolari che non avranno intenzione di presentare istanza di adeguamento entro il 15 aprile, dovranno necessariamente rimuovere le strutture e gli arredi precedentemente autorizzati in via straordinaria entro il 31 marzo pv.

## TIPI DI ELEMENTI

Nella schermata GEOPOST "tipi di elementi" viene richiesto di indicare, anche, il numero dei manufatti come tavoli, sedie, ombrelloni ecc. ma questi elementi possono variare in quanto nel tempo variano, per esempio, le dimensioni dei tavoli, sedie e/o ombrelloni. Non avendo alcun rilievo per il pagamento del canone si chiede di eliminare la richiesta di tali informazioni che una volta riportate sulla concessione vincolano per sempre il titolare fino a una nuova modifica della concessione stessa, pena eventuale sanzione elevata dalla polizia locale. Inoltre, in tale ambito, non è menzionata la fattispecie dehor ma è prevista la dicitura "altro". A questo proposito si chiede se è possibile utilizzare tale dicitura per la richiesta di installazione di dehor, considerato che, tramite portale, è possibile effettuare, anche, nuove richieste di occupazione.

### RISPOSTA

I dehor non possono essere richiesti tramite il portale Geopost, il cui ambito si limita, attualmente, alle occupazioni leggere e semirigide amovibili. La procedura per la richiesta di dehor resta quella già in uso e autorizzata, che prevede l'invio del modulo di richiesta e degli allegati tramite PEC. Il conteggio degli elementi non rientra nel calcolo del CUP, che prevede soltanto la tipologia di elementi occupazionali, quindi si accoglie la richiesta e sarà modificata l'interfaccia di riferimento all'interno della piattaforma Geopost.

## CLASSIFICAZIONE STRADE PER OCCUPAZIONE IN FASCIA DI SOSTA

E' possibile richiedere L'occupazione in fasce di sosta già esistenti solo nei seguenti casi: a) Su strade residenziali (con limite 15 km/h e/o che garantiscono priorità al pedone e al ciclista anche in carreggiata; b) Su strade appartenenti a zone 30 o comunque soggette a provvedimento di limitazione della velocità a 30 km/h; c) su strade classificate come locali, ovvero con limite fino a 50 km/h e con caratteristiche geometriche e funzionali idonee purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie. A questo proposito, a parte le zone 30, evidenziate da un apposito cartello e dalla segnaletica orizzontale, si chiede dove sia possibile recuperare queste informazioni riguardanti le caratteristiche delle strade.

### RISPOSTA

Sul portale Geopost è presente un link al documento "Classificazione funzionale delle strade":  
[https://www.comune.milano.it/documents/20126/2789249/ord\\_classificazione\\_funzion\\_ale\\_02\\_2021\\_%281%29\\_timbrato+1.pdf/68264649-324f-240e-32c9-fe5012db1acf?t=1644781952261](https://www.comune.milano.it/documents/20126/2789249/ord_classificazione_funzion_ale_02_2021_%281%29_timbrato+1.pdf/68264649-324f-240e-32c9-fe5012db1acf?t=1644781952261)

## DICHIARAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Nella schermata “ulteriori autocertificazioni” viene richiesto di dichiarare che: i) le attuali condizioni di esercizio, sotto il profilo acustico, NON hanno subito modifiche rispetto alla conduzione dell’attività già autorizzata e risultano pertanto conformi alla normativa vigente; ii) è stata presentata tramite la piattaforma Impresainungiorno.gov.it apposita segnalazione di variazioni delle condizioni acustiche e del ciclo produttivo. Quest’obbligo genera difficoltà di presentazione dell’istanza in quanto richiede tempi lunghi per la produzione di eventuali relazioni di impatto acustico ed è collegato a un rischio di sostenere costi inutili in quanto la concessione potrebbe non essere rilasciata per altri motivi. A questo proposito, si chiede di prevedere la possibilità di presentare l’eventuale variazione delle condizioni acustiche in un secondo momento rispetto all’inoltro dell’istanza.

### RISPOSTA

La procedura non è stata modificata rispetto a quella in essere per le occupazioni a lunga durata, secondo il seguente schema:

Introduzione della valutazione di impatto acustico da parte di ARPA Soggetti interessati → gli operatori che hanno plateatici con più di 12 posti e/o apertura dopo le ore 24 e/o utilizzo di impianti di diffusione sonora. Autocertificazione solo in caso di esercizi con plateatici e caratteristiche inferiori a tali parametri (chiusura entro le 22.00 e meno di 12 posti) o per assenza modifica in aumento di precedente situazione già assentita da Arpa.

In caso di variazioni dello stato di fatto è necessario cliccare confermando di aver presentato la segnalazione di variazione di impatto acustico sulla piattaforma “impresa in un giorno” in quanto il sistema è on-off. In nota si preciserà che l’operatore economico si impegnerà a presentare successivamente tale segnalazione di variazione dello stato di fatto, conscio che la concessione sarà rilasciata dopo l’acquisizione del parere di ARPA.

## UNIONE IN UNICO PROGETTO DI CONCESSIONI PRECEDENTI

**Nel caso siano state rilasciate due concessioni straordinarie non si possono riunire in un’unica richiesta in quanto il portale consente di inserire un solo numero di protocollo a prescindere dall’anno di rilascio e pertanto occorre continuare con le due richieste separate.**

### RISPOSTA

Per le istanze da presentare entro il 15 aprile, in attesa dell’implementazione delle funzionalità del portale, nel caso di più concessioni rilasciate sul medesimo anno, si invita ad inserire l’ulteriore codice pratica di riferimento (2020 o 2021) riportandolo all’interno nel campo “Note”, presente alla voce “Periodo”.

Per le richieste di adeguamento è possibile inserire il codice PG (Protocollo) di concessioni riguardanti occupazioni di lunga durata rilasciate negli anni precedenti (con esclusione dei Dehors).

**Nel caso fosse stata rilasciata a suo tempo una concessione definitiva per dehor e di recente una concessione straordinaria per tavoli e sedie in aggiunta a quella precedente è possibile in questa fase richiedere una sola concessione per dehor che ricomprenda anche lo spazio occupato con la concessione straordinaria per tavoli e sedie?**

#### **RISPOSTA**

In questa fase non è possibile fare richiesta di un'unica occupazione con tavoli, sedie e dehor tramite Geopost, in quanto il dehor è gestito diversamente rispetto alle occupazioni semirigide amovibili e leggere. Si richiama la risposta precedente.

#### **OCCUPAZIONE DI SPAZI LIMITROFI E NULLA OSTA**

All'articolo 6.4 del regolamento si dice che: "Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo e ad altre funzioni (residenziale, professionali e simili) dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile." A questo proposito si chiede se tale prescrizione valga solamente per le occupazioni in aderenza ovvero anche per quelle in adiacenza e in questo caso fino a quanti metri di distanza.

#### **RISPOSTA**

E' richiesto il nulla osta della proprietà confinante indipendentemente dalla distanza tra l'edificio e l'occupazione. Si richiama l'art 6 comma 4 del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 105 del 13 /12/2021.

#### **INTERRUZIONE PER PASSAGGIO PEDONALE**

All'art. 9.4 in rubrica "OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU ISOLE PEDONALI" è previsto che "In caso di occupazioni di dimensioni maggiori ai 15 mt. di larghezza, l'area di occupazione dovrà essere interrotta per consentire un passaggio pedonale di almeno 2 mt". Tale disposizione, su input della vigilanza urbana, è stata applicata, anche, alle occupazioni in carreggiata per le quali, invece, non è prevista dal regolamento.

A questo proposito, pertanto, si chiede quali siano le fattispecie alle quali si applica tale disposizione.

#### **RISPOSTA**

Se l'occupazione ricade in carreggiata, la sopraccitata prescrizione non dovrà essere applicata, essendo 'ragionevole' e prevista soltanto per le isole pedonali. In carreggiata, vale invece la regola che tra occupazioni adiacenti o prossime non dovranno esserci spazi di risulta, non utilizzabili per la sosta, quindi almeno: 2 mt di zebratura + 5 mt di stallo + 2 mt di zebratura e così via. Si richiama il Documento Tecnico Operativo di cui all'art. 5 del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 105 del 13 /12/2021 e gli esempi delle geometrie di allestimento ivi previsti.

#### **ADEGUAMENTO CON MODIFICA**

Nella richiesta di trasformazione da temporanea a definitiva si può contestualmente chiedere anche una modifica dell'occupazione per esempio da tavoli e sedie a dehor oppure aumentare i mq di occupazione etc?

#### **RISPOSTA**

Per quanto stabilito, si può richiedere una modifica dell'occupazione precedente; i dehors, tuttavia, dovranno essere richiesti tramite invio PEC all'Area Pubblicità e occupazione suolo come nuova domanda, dato che per ora non sono gestiti tramite Geopost. Contemporaneamente in Geopost dovrà essere inviata una istanza di rinuncia al precedente Dehors. Per quanto riguarda il cambiamento di tipologia dell'occupazione (ad esempio: richiesta in carreggiata invece che su marciapiede) è possibile inoltrare una Nuova Istanza di Occupazione, indicando nel campo "Note" presente alla voce "Periodo", il codice delle concessioni precedenti.

### **OCCUPAZIONI STAGIONALI E PERMANENTI**

All'art. 18.3 del regolamento è riportato: "Relativamente alle occupazioni in carreggiata su fasce di sosta, gli operatori dovranno adeguare le strutture già realizzate e posizionate in carreggiata nella prospettiva di trasformarle in strutture rigide stagionali, ai sensi dell'art. 2 comma 3, e con caratteristiche tecnico-funzionali omogenee, secondo i criteri definiti nel Documento Tecnico Operativo di cui all'art. 5, entro il 15 aprile 2022 ovvero, previa richiesta motivata, entro il termine del 30 giugno 2022; da tale data sulle fasce di sosta in carreggiata saranno autorizzate solo occupazioni semirigide e con dehors, secondo le previsioni dei precedenti articoli 4 e 10". Nella prima parte della disposizione si dice che le strutture già realizzate dovranno essere trasformate in strutture rigide stagionali, cioè in dehor con permanenza in loco per un massimo di 180 giorni, mentre nella seconda parte viene detto che dopo il 30 giugno 2022 sulle fasce di sosta in carreggiata saranno autorizzate solo occupazioni semirigide e con dehors senza il limite della stagionalità. A questo proposito andrebbe precisato quali siano le tipologie assentibili se solo quelle rigide o anche quelle semirigide.

#### **RISPOSTA**

Sono autorizzabili su carreggiata su fasce di sosta strutture semirigide permanenti e dehors. Per i dehors occorrono le autodichiarazioni e documentazioni per rispettare quanto previsto dall'art 7 comma 2 del Regolamento Occupazione Suolo e dall'art. 8 comma 1 ultimo capoverso delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi nel PGT.

### **DISTANZA DA DISSUASORI**

Si segnala la difficoltà di mantenere la distanza di 2 m dai dissuasori della sosta posti ai lati dei passi carrai che risulta oltremodo penalizzante per le attività ubicate in prossimità di tali passi carrai.

#### **RISPOSTA**

Il Regolamento, all'art. 6 punto 6, e il documento tecnico operativo, alla pagina 26, riportano: Le occupazioni dovranno sempre essere effettuate assicurando, nella relativa localizzazione, una superficie libera larga almeno 2 metri tale da garantire il flusso pedonale in sicurezza nel caso di occupazioni leggere, esteso a 3,5 metri nel caso di strutture chiuse o con pedana tipo dehors.